

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui (QMR) dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(2) Le QMR di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere le QMR attuali per il fosfamidone ed il mevinfos sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell'assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione delle QMR comunitarie. Tali proposte sono state sottoposte all'esame della Commissione.

(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁴⁾. È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5) Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori

⁽⁴⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

- (6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative al fosfamidone e al mevinfos sono soppresse.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Fosfamidone	0,01 (*) Cereali
Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)	0,01 (*) Cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio	0,01 (*)	0,01 (*)
I) AGRUMI		
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
III) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
IV) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliegie		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uvaspina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		
VI) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Litchi		
Manghi		
Olive (da tavola)		
Olive (da olio)		
Papaia		
Frutti della passione		
Ananassi		
Melagrane		
Altro		
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,01 (*)	0,01 (*)
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Barbabietole		
Carote		
Manioca		
Sedani-rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
Salsefrica o barba di becco		
Patate dolci		
Navoni-rutabaga		
Rape		
Igname		
Altro		
II) ORTAGGI A BULBO		
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altro		
III) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Gombo		
Altro		
b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Granturco dolce		
IV) CAVOLI		
a) Cavoli a infiorescenza		
Cavoli broccoli (compresi i calabresi)		
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli a testa		
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Cavoli a foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
d) Cavoli rapa		
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		
a) Lattughe e simili		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola (indivia a foglie larghe)		
Rucola		
Foglie e steli di brassica		
Altro		
b) Spinaci e simili		
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico		
d) Cicoria Witloof		
e) Erbe		
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		
VI) LEGUMI (freschi)		
Fagioli (non sgranati)		
Fagioli (senza baccello)		
Piselli (non sgranati)		
Piselli (sgranati)		
Altro		
VII) ORTAGGI A STELO (freschi)		
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altro		
VIII) FUNGHI		
a) Funghi coltivati		
b) Funghi selvatici		
3. Legumi da granella	0,01 (*)	0,01 (*)
Fagioli		
Lenticchie		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
Piselli		
Lupini		
Altro		
4. Semi oleosi	0,01 (*)	0,01 (*)
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Semi di canapa		
Altro		
5. Patate	0,01 (*)	0,01 (*)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,02 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»